

mitare il tempo per la domanda, od almeno per la riproposizione della domanda di riabilitazione ad un termine minore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. A nome della Commissione io non posso che ringraziare l'onorevole ministro che nella prima parte di questo articolo propone di sopprimere le parole « a maggioranza assoluta di voti ».

Si voleva così render più severo e difficile l'apprezzamento del magistrato.

Ma io convengo nel concetto, che una volta affidata al magistrato la potestà di concedere il beneficio, essa non debba vincolarsi ad una condizione così eccezionale e che si allontana dal diritto comune processuale.

L'onorevole Pala mi sembra che chieda un po' troppo. Egli verrebbe con la sua proposta a scuotere assolutamente il principio fondamentale dell'istituto della riabilitazione. Si appaghi egli dell'ultimo capoverso aggiunto dalla Commissione a questo articolo che dice:

« Se però la domanda sia respinta per difetto o irregolarità di qualche documento, essa può essere riprodotta senza vincolo di termine ». Questa è già una disposizione molto benevola ed equa.

PALA. Il termine è troppo lungo.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Se la domanda di riabilitazione sia respinta in merito, allora è giusto che il termine si rinnovi.

È un termine che non è poi eccessivo, e trovasi già stabilito nella legge vigente. Si tratta di un beneficio non indifferente, di far cessare, cioè, un'interdizione, che altrimenti sarebbe perpetua. Ricordiamoci bene che questo è l'effetto della riabilitazione: col trascorso di soli cinque anni finisce un'incapacità, che dovrebbe durare tutta la vita. E sta bene che ciò sia quando l'individuo abbia dato prova di resipiscenza e tenuto buona condotta in questi cinque anni. Ma se egli, presentandosi a chiedere questo beneficio, e avendo avuto agio di far valere quanto occorre per accertare di essere in regola con la legge, non riesce a convincere il magistrato, il quale respinga la domanda perchè non la trovi giustificata in merito, ossia perchè non trovi che l'individuo ne sia meritevole, mi pare che non sia il caso di sottillizzare tanto e si debba riconoscere ragionevole che non sia ammessa una nuova domanda se non dopo trascorso un nuovo termine. La Commissione ha già

fatto molto distinguendo la rejezione per ragioni di forma, dalla rejezione per ragioni di merito e di sostanza. Io pregherei l'onorevole Pala di accontentarsi di quello che propone la Commissione ed egli, tanto autorevolmente favorevole a questo disegno di legge, spero che non insisterà nelle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

MANNA. Non comprendo il perchè del secondo comma dell'articolo terzo che non figurava nel disegno di legge presentato dall'onorevole Lucchini e credo sarebbe opportuno sopprimerlo.

In ogni modo, se lo si vuol mantenere, si dica: « la Corte può ordinare », ma far seguire a queste parole le altre: « e il procuratore generale richiedere », non mi pare abbastanza corretto. Si dica dunque magari che la Corte anche d'ufficio, può ordinare le informazioni che reputi opportune, o meglio si sopprima addirittura l'inciso.

SACCHI, *ministro di grazia e giustizia*. Io accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Manna di queste osservazioni che mi sembrano di tale evidente giustizia che non è necessario aggiungere parola per dimostrarne la bontà. La Commissione fa quindi sua la proposta di sopprimere le parole « e il procuratore generale richiedere ».

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti sull'articolo 3. Al primo comma l'onorevole ministro propone e la Commissione accetta la soppressione delle parole « a maggioranza assoluta di voti ».

Il secondo comma poi d'accordo fra Commissione e Ministero, in seguito alle osservazioni dell'onorevole Manna, è emendato così:

« Essa può ordinare le informazioni che reputi opportune ».

Il resto rimane come è stato letto.

Pongo ai voti l'articolo 3 con gli emendamenti dei quali ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Chiunque, non recidivo, sia stato condannato alla pena della multa o a pena restrittiva della libertà personale, sola o ac-